

Circolare n. 3/2017

Conversione in legge della Manovra correttiva di cui al D.L. 50/2017 e novità fiscali introdotte dal *Jobs Act* dei lavoratori autonomi

In sintesi:

<p>Presentazione dei modelli F24 con importi a credito, anche se con saldo a debito, tramite canali dell'A.d.E.</p>	<p>In sede di conversione del D.L. è stato confermato che dal 24.04.2017 <u>i titolari di P.IVA dovranno presentare tutti i Modelli F24 con utilizzo di crediti in compensazione, anche se con saldo a debito (c.d. compensazione parziale), solo ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;</u> pertanto i contribuenti titolari di P.IVA potranno presentare i modelli F24:</p> <ul style="list-style-type: none">- o in modo diretto attraverso il canale Fisconline;- o con incarico agli intermediari abilitati. <p>Con la risoluzione n.68/E del 09/06/2017 l'Agenzia delle Entrate ha indicato tutti i codici tributo oggetto dell'estensione di tale obbligo. Nella medesima risoluzione è stato chiarito che l'obbligo di utilizzo dei canali telematici Entratel e Fisconline <u>non si estende</u> alle compensazioni anche parziali in F24 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Credito d'imposta di cui al D.L. 66/2014 ("Bonus Renzi");</u>- <u>Compensazioni derivanti da assistenza fiscale (conguagli 730).</u> <p>La risoluzione con l'elenco dei codici tributo per cui è applicabile la nuova normativa è consultabile on-line al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+68+del+9+giugno+2017+deleghe/RISOLUZIONE+N 68+DEL+09-06-2017.pdf</p>
--	--

Dal 01.07.2017 - Estensione dello *split payment*

In sede di conversione del D.L. è stato confermato che dal 01.07.2017 è prevista **l'estensione dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA** (c.d. *split payment*) anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;
- prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte (es. liberi professionisti, agenti e intermediari).

In data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del MEF con il quale si definiscono nel dettaglio le modalità di attuazione dell'estensione dello *split payment* ed inoltre sono stati stilati gli elenchi (ancora provvisori) dei soggetti nei confronti dei quali è obbligatorio l'applicazione di tale meccanismo.

Il Decreto e gli elenchi (provvisori) sono consultabili on-line attraverso il link: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017

<p>Visto di conformità per utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione superiori a €5.000</p>	<p>In sede di conversione del D.L. è stato confermato che la soglia oltre la quale vi è la necessità <u>dell'apposizione del visto di conformità</u> sulla dichiarazione (che deve essere preventiva solo per l'IVA) da cui scaturisce il credito da utilizzare in compensazione scende da €15.000 a €5.000 euro.</p> <p>Il limite, oltre cui scaturisce l'obbligo di apposizione del visto, ora pari a € 5.000, va riferito alla <u>singola imposta</u>.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione della soglia agisce solo in riferimento ai crediti scaturiti dalle dichiarazioni presentate dopo il 24.04.2017 e non anche per quelle già presentate a tale data, per cui la soglia rimane di €15.000.</p>
<p>Limiti temporali ridotti per l'esercizio del diritto della detrazione IVA</p>	<p>La Manovra correttiva, così come convertita in legge, è intervenuta modificando gli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972 (Testo Unico dell'IVA), in particolare <u>il nuovo termine per esercitare la detrazione IVA esposta nelle fatture passive si riduce sostanzialmente ad un anno</u>, rispetto ai due anni previsti in precedenza.</p> <p>In sostanza già nel 2017 non sarà più possibile detrarre l'IVA esposta nelle fatture passive con data 2015 e 2016 ricevute e quindi registrate nel 2017.</p> <p>Per tale novità si attendono urgenti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate anche al fine di prevedere un regime transitorio di applicazione.</p>
<p>Aumento aliquote IVA del 10% e 22%</p>	<p>La Manovra correttiva in sede di conversione ha confermato la modifica degli aumenti previsti delle due aliquote IVA del 10% e del 22%.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>L'Aliquota IVA del 10% subirà i seguenti aumenti: nel 2018 al 11,5%, nel 2019 al 12% e infine nel 2020 al 13%;</u> - <u>L'Aliquota IVA del 22% subirà i seguenti aumenti: nel 2018 al 25% e nel 2019 al 25,4%.</u>
<p>Aumento del limite a €50.000 per l'obbligo del reclamo-mediazione in ambito tributario</p>	<p>Dal <u>01.01.2018</u>, e quindi per gli atti ricevuti e quindi impugnabili da tale data, è previsto l'aumento da €20.000 a <u>€50.000 il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione nell'ambito del processo tributario.</u></p>

<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie sorte prima del 31/12/2016</p>	<p>Possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.</p> <p>Sono definibili in giudizio le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31/12/2016 e per le quali al 30/09/2017 non si sia ancora concluso il processo tributario.</p> <p>La richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2017.</p>
<p>Modifiche alle norme sul <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>La Manovra è intervenuta modificando le norme sul <i>transfer pricing</i> prevedendo in sintesi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. <u>La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito.</u> - la rettifica in diminuzione del reddito può essere riconosciuta: <ul style="list-style-type: none"> a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990; b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; c) <u>a seguito di istanza da parte del contribuente</u>, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

<p>Jobs Act dei lavoratori autonomi – novità fiscali in materia di deduzione delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento, deduzione delle spese di vitto e alloggio e certificazione delle competenze</p>	<p>La Legge 81 del 22 maggio 2017 (c.d. <i>Jobs Act</i> dei lavoratori autonomi) oltre ad introdurre importanti tutele a favore dei lavoratori autonomi non imprenditori inerenti in sintesi: le regole sui pagamenti, lo svolgimento di atti pubblici (es. certificazioni e autentiche), l'estensione delle prestazioni sociali da parte delle Casse in caso di perdita del lavoro o malattia e il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori degli studi professionali; è intervenuta modificando l'art.54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - DPR 917/86) introducendo i seguenti benefici fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>piena deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente</u> in capo al committente (soppresso quindi il limite della deducibilità al 75%); - <u>tutte le spese</u> relative all'esecuzione di un incarico conferito e <u>sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura</u> per il professionista; - diventano <u>integralmente deducibili</u> (prima la deducibilità era del 50%), entro il limite annuo di 10.000 euro, <u>le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi</u>, comprese quelle di viaggio e soggiorno; - diventano <u>integralmente deducibili</u>, entro il limite annuo di 5.000 euro, <u>le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione</u> delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti.
--	---

Approfondimento:

1 *Split payment*, estesa l'applicazione dal 01/07/2017

La manovra correttiva in commento nella presente circolare **ha esteso con effetto dal 01/07/2017 l'applicazione del meccanismo, introdotto con la Legge di Stabilità 2015, del c.d. split payment** (scissione dei pagamenti).

Riepilogando, con decorrenza dal 01/07/2017, il meccanismo dello *split payment* (scissione dei pagamenti) si applicherà in tutti i casi di emissione di fatture imponibili IVA ai seguenti soggetti:

SOGGETTI PER CUI LO SPLIT PAYMENT E' GIA' APPLICATO A DECORRERE DAL 01/01/2015

- Stato
- organi dello Stato, dotati di personalità giuridica
- enti pubblici territoriali e consorzi di enti pubblici (art.31 del TUEL - DLgs 267/2000)
- camere di commercio
- istituti universitari
- aziende sanitarie locali ed enti ospedalieri
- enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico
- enti pubblici di assistenza e beneficenza
- enti di previdenza

ULTERIORI SOGGETTI PER CUI LO SPLIT PAYMENT SI APPLICA DAL 01/07/2017 (così come confermato in sede di conversione della Manovra correttiva di cui al DL 50/2017)

- **tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;**
- **le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;**
- **le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;**
- **le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;**

Inoltre la manovra ha esteso l'obbligo di applicazione dello split payment anche alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte (liberi professionisti, agenti, intermediari ecc.).

In data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del MEF con il quale si definiscono nel dettaglio le modalità di attuazione dello *split payment* ed inoltre sono stati stilati gli elenchi (ancora provvisori) dei soggetti nei confronti dei quali è obbligatorio l'applicazione di tale meccanismo.

Il Decreto e gli elenchi (provvisori) sono consultabili on-line attraverso il link: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017